

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO



È una figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6/2004.

A quale scopo?

Come recita l'art. 1, con la finalità **“di assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”**.

Può essere assistita dall'Amministratore di sostegno la persona che, per effetto dell'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi.



Con la legge che ha introdotto l'amministratore di sostegno, il legislatore ha voluto superare

il limite posto dalle normative che prevede l'interdizione delle persone non più in grado di provvedere a sé stesse.

L'amministratore di sostegno infatti, si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare per quanto possibile, le capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente.

Viene così sottolineata la centralità della persona e l'importanza di assicurare il suo diritto all'autodeterminazione, intesa come opportunità di operare in autonomia fino a quando possibile.

È il Giudice Tutelare, dopo aver



approfondito le singole intenzioni e i bisogni di tutela, a nominare l'amministratore di sostegno, indicandone funzioni e attività.

Per la nomina dell'amministratore di sostegno non è prevista necessariamente l'assistenza di un avvocato; in via generale infatti, l'istanza può essere presentata dal singolo cittadino.

a) *Quando è utile ricorrere all'amministratore di sostegno?*

Quando si è consapevoli di operare nei diritti e per la tutela della persona che non è più in grado di provvedere personalmente ai propri interessi. In particolare quando la persona è incapace di intendere e di volere, quando è incapace di agire, quando non è in grado di gestire la propria vita.

b) *Chi può chiedere che venga nominato l'amministratore di sostegno?*

Possono chiedere la nomina di un amministratore:

- il soggetto inabile potenzialmente beneficiario dell'assistenza;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado;
- il tutore o il curatore;
- il Pubblico ministero;
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari.

c) *Chi può svolgere l'incarico?*

La scelta dell'amministratore di sostegno spetta al Giudice Tutelare e viene fatta con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura del beneficiario. In alcuni casi potrebbe anche trattarsi di una persona volontaria che ha seguito un percorso formativo e che ha espresso la propria disponibilità. L'incarico di amministratore di sostegno è gratuito e non prevede alcuna retribuzione.

**Presso il circolo ACLI Prealpino (via Decima, 4)
nei giorni di martedì (16,00-18,00)
al Punto Comunità Prealpino
(via Brolo 71 c/o Solidarietà Viva)
martedì, mercoledì e giovedì (10,00-12,00)
puoi trovare le informazioni e un
orientamento sulla materia.**